

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/ Nicola Magnella

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione
WWF Potenza e Aree Interne

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al
Piano/Programma, sotto indicato

Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominato "Monte Cavallo", presentato da Shell Italia

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

Atmosfera

X Ambiente idrico

X Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

Salute pubblica

Beni culturali e paesaggio

X Monitoraggio ambientale

Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Vedasi documento allegato

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Testo osservazioni

Potenza, 23.2.17

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante



(Firma)

(NICOLA MAGNELLA)



for a living planet®

**WWF Potenza e
Aree Interne**

Tel: 0971.1801254
Fax: 0971.1801254
e-mail:
wwfporenza@gmail.com

All.3

Osservazioni in critica formulate ai sensi del DLgs. n. 152/2006 art. 24 comma 4° in relazione alla procedura VIA per il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Monte Cavallo” – proponente Shell Italia E&P spa

Premessa

Il WWF Potenza ed aree interne, espressione territoriale del WWF Italia Onlus, esprime preliminarmente opinione contraria all’istanza della Shell in oggetto in quanto il permesso di ricerca di idrocarburi “Monte Cavallo” insiste su un territorio **caratterizzato dalla presenza di vaste aree protette, aree geologicamente fragili, aree con sistemi acquiferi importantissimi** ed è limitrofo alle altre aree già oggetto di sfruttamento di idrocarburi in Basilicata, che hanno avuto e continuano ad avere un grave impatto sull’ambiente e probabilmente sulla salute dei cittadini. Questa realtà del contesto territoriale ve tenuta presente ai fini della valutazione in oggetto, in quanto se è pur vero che il programma di lavoro presentato dalla Shell si limita ad attività di studio dell’area tramite il c.d. “metodo sismico passivo”, è del tutto ovvio che la richiesta del proponente è finalizzata all’ottenimento del titolo minerario, primo step per lo svolgimento dell’attività estrattiva vera e propria, che per l’appunto andrebbe a svolgersi in un territorio dalle suddette caratteristiche.

Inoltre come sostenuto dal WWF internazionale e dal WWF Italia, è improponibile oggi proseguire nello sfruttamento degli idrocarburi se il nostro Paese intende seriamente raggiungere gli obiettivi di riduzioni delle emissioni di gas serra concordati a Parigi, ratificate a New York nell’aprile del 2016 e recepite nel nostro ordinamento nel successivo mese di ottobre.

Nel merito del procedimento di VIA, si sostiene che lo studio di impatto ambientale presentato dal proponente appare lacunoso ed incompleto e deve essere considerato inammissibile e quindi rigettato con parere negativo per le ragioni di seguito indicate:

1.1) Il SIA presentato dal proponente appare non conforme al dettato dell’art. 22 del DLgs 152/2006 ed all’allegato 7, parte seconda del DLgs 152/2006.

Comparando tra loro la documentazione presentata della Shell e le prescrizioni delle predette disposizioni, risulta agevole constatare l’omissione di un puntuale riscontro ad una buona parte delle

prescrizioni medesime, con conseguente giudizio di parzialità ed incompiutezza del SIA in argomento. Il SIA infatti appare carente dei “dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio” nonché di “una descrizione delle misure previste per il monitoraggio” [cfr. rispettivamente lettera c) ed e) del richiamato art. 22]. Per tacere delle carenze e delle approssimazioni nel merito, di cui si dirà nel prosieguo.

1.2) La fondatezza di siffatta conclusione non è nemmeno scalfita dalla circostanza che stando al paragrafo 3.4.1 della relazione della Shell il programma dei lavori prevede essenzialmente attività di studio dell’area e che la realizzazione di un pozzo esplorativo è un’eventualità subordinata all’accertamento della presenza di apprezzabili accumuli di idrocarburi e comunque alla formulazione di una nuova proposta progettuale da sottoporre a specifica procedura VIA. Dal tenore complessivo della disciplina normativa in argomento sortisce infatti l’obbligo a carico del proponente di attenersi a canoni di esaustività e completezza sul piano della descrizione del progetto, della discussione delle problematiche che questo comporta in fase di realizzazione ed esercizio, dell’indicazione della ratio delle soluzioni adottate. Considerazioni avvalorate dall’univoca tensione alla tutela ed alla garanzia della partecipazione del “pubblico” ai processi decisionali in materia ambientale da cui risulta connotata la normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale. E non solo quella nazionale: per tutte, basti citare la Convenzione di Aarhus del 25.6.1998 e la direttiva ambientale 85/337/Cee del 27.6.1985. Il plateale difetto di completezza che contraddistingue il SIA della Shell di fatto ostacola l’esercizio da parte del “pubblico” del sacrosanto diritto alla partecipazione al procedimento innescato dalla richiesta della Shell ed in quanto tale costituisce un vizio che inficia alla radice la validità giuridica del procedimento stesso e dei provvedimenti eventualmente resi in relazione allo stesso. Per tacere del fatto che non essendo il SIA conforme al modello legale, risulta ostico comprendere come la Commissione potrà eseguire una verifica dell’istanza che sia rispettosa dei canoni legali. Già per tale ragione il SIA deve essere giudicato improcedibile ed inammissibile.

1.3) Giova evidenziare che la relazione contiene il riferimento al carattere strategico del progetto (cfr. paragrafo 1.4.1.2): è il segnale che trattasi di un progetto vecchio e mai aggiornato, considerato che la L. 208/2015 art. 1 comma 240 lett. a) ha cancellato il riferimento a siffatta connotazione contenuta nell’art. 38 del c.d. Sblocca Italia. La circostanza si presta all’ulteriore rilievo dell’erroneità della mancata rappresentazione nel progetto dell’opzione zero, pure prevista dal DLgs. Art. 22 lett. d). Omissione che aggrava il profilo di illegittimità dell’istanza.

1.4) Ma non è tutto. Nell’istanza la SHELL fa riferimento alla SEN, introdotta nel nostro ordinamento con l’art. 5 comma 8 del DL. 34/2011, dimenticando che detta norma è stata abrogata dal referendum del 2011, con la conseguente inevitabile constatazione che il riferimento preso in considerazione dalla SHELL non è esistente.

1.5) Ad onta del fatto che il progetto è platealmente incompleto e parziale rispetto alle prescrizioni la SHELL chiede un titolo completo; ciò, però, risulta essere contrario alla lettera ed allo spirito della legge, che in relazione alle fasi di solo studio prevede un procedimento ad hoc, quello del permesso di prospezione. E’ evidente a questo punto la “furbata” della SHELL: il permesso di prospezione non è esclusivo, quello chiesto in questa sede sì. Ma delle due l’una: per avere il permesso di ricerca è necessario un progetto conforme alle prescrizioni della legge, che in questo caso non sono state rispettate.

2) VINCA - Direttiva Habitat 2000 -

SIC, ZPS - Le aree oggetto dell'istanza di ricerca includono totalmente o parzialmente 3 sic : **IT 8050034 Monti della Maddalena**” e sono a poca distanza da altre 2 aree della Rete natura 2000 (il SIC “Lago Cessuta e dintorni“ed il “SIC Monte Mottola”). Seppur la proponente ha come unico intento quello di acquisire il titolo minerario, riducendo al minimo denominatore possibile le attività e quindi l'impegno economico, tanto da farci chiedere cosa deve valutare codesta Commissione di Valutazione, ricordiamo di seguito importanti elementi ai fini di una corretta procedura, considerato che la VINCA non è stata presa in considerazione, se non superficialmente nei capitoli denominati Incidenza su aree SIC/ZPS, e quindi non rispondendo al dettato normativo in materia.

La valutazione di incidenza in Italia è disciplinata dall'art.5 del D.P.R. 357/1997 e successive modifiche; il comma 3 dell'art.5 impone di sottoporre a valutazione qualsiasi intervento da realizzare che non sia di gestione conservativa del sito Natura 2000, anche se non ricompreso nel sito stesso, ma sia localizzato in un'area relativamente prossima al sito stesso. Il TAR Veneto nella sentenza del 18/12/2007 n.4027, ha puntualizzato come il vigente art.5 del DPR 357/97 stabilisce al III° comma per interventi che possano avere incidenze significative “...ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possano avere sul sito”. Anche il Consiglio di Stato in numerose decisioni, come la n.6832 del 11/07/2006, o la VI, n.1102/2005, ha ribadito l'assoluta necessità di valutare l'intervento con le misure di conservazione del sito Natura 2000. Quindi una giurisprudenza più che consolidata sia a livello nazionale che comunitaria, ha ripetutamente affermato il carattere necessario della valutazione di incidenza:

La Vinca, è quindi importante perché è di fatto un elemento sostanziale ai fini della valutazione e nel SIA della Shell essa non risulta essere stata sviluppata in modo conforme alla normativa con il giusto livello di dettaglio disposto nell'allegato G di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e smi nonché art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, che richiede esplicitamente che il progetto o il piano venga analizzato fornendo informazioni che consentano di valutare con correttezza e giusto approfondimento il livello di impatto che esso potrebbe avere sui siti facenti parte della Rete Natura 2000.

3) V.I.A. unica: La Shell non può presentare e quindi la Commissione di Valutazione del Ministero dell'Ambiente accogliere, progetti spezzettati, quando questi palesemente fanno capo ad un vero e proprio unico programma: *Pignola, Monte Cavallo, La Cerasa*, volendo citare solo le istanze di permesso di ricerca in oggetto della Shell.

Non è il WWF a dirlo ma le leggi in conformità con quanto definito nel D.lgs 4/2008 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*". Con maggiore grado di analiticità, l'obbligo di evidenziare gli impatti cumulativi e gli interventi connessi discende dall'art. 3, comma 2, lett. b), n. 2, del DPCM, recante "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*". Di recente, anche il T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, prendendo le mosse dalla cospicua giurisprudenza in materia, con le sentenze nn. 1295, 1296 e 1341 del 13-14 luglio 2011, per fattispecie similari a quella in esame, si colloca nella medesima linea di pensiero, affermando che "*quando l'intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell'impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si*

registra sul terreno del **doveroso assoggettamento a VIA** è senz'altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cosiddetti impatti cumulativi". Il codice dell'ambiente, con l'art 5, comma 1 lettera c (l.152/2006), restituisce invero un concetto di impatto ambientale che, per sua natura appare insuscettibile di analisi frazionata.

L'impatto ambientale viene infatti descritto come " l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti".

Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare l'obbligo, per l'imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto – così come prescritto dall'art 3, comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988-perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso

Ciò significa che, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall'imprenditore, **l'organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento.**

L'imprenditore, dal canto suo, è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l'organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull'ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull'ambiente."

4) Progetto Definitivo

"La normativa sul progetto definitivo rappresenta lo sviluppo coerente di un progetto preliminare con un elevato livello di definizione e dettaglio"(linee guida V.I.A.), e ancora alla lettera h dell art.5 - Definizioni- del Codice Ambientale: "...il progetto che presenta almeno un livello informativo e **di dettaglio** equivalente ai fini della valutazione ambientale"; la Shell invero presenta come progetto definitivo un progetto carente di troppi elementi per essere definito tale, per citarne solo alcuni: S.I.A., piano particellare di esproprio, quadro economico, la relazione geologica (illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici...). Un progetto Definitivo in cui manca ***l'impegno finanziario complessivo, la relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area su cui si basano gli obiettivi della ricerca, non può basarsi su una montagna di impegni futuri:***

"L'intervento in programma ha innanzitutto l'obiettivo di utilizzare i dati geofisici esistenti, già acquisiti nelle precedenti campagne esplorative da altri operatori, per migliorare la conoscenza dell'assetto geo-strutturale del sottosuolo dell'area in istanza di permesso di ricerca e per poter così individuare eventuali trappole di idrocarburi. Tale fine sarà perseguito sia tramite studi geologici di

dettaglio sia con l'acquisto dei dati geofisici registrati nel passato da altri operatori, per integrarli con quelli già in possesso di Shell. Successivamente tali dati saranno ri-processati con moderne tecniche di processing dei dati, in passato non disponibili, per elaborare un nuovo e maggiormente dettagliato modello geologico-strutturale del sottosuolo”¹.

Il Progetto Definitivo, come lo S.I.A., avrebbe dovuto presentare almeno una relazione con un minimo di dettaglio sulle acquisizioni geofisiche -2D, 3D- di cui tanto parla la proponente, e in base a queste pianificare il tracciato di posizionamento dei geofoni per la sismica passiva

Nel valutare inoltre le Istanze di Permesso di Ricerca, bisogna tener ben presente il potenziale proseguo, la storia futura che coinvolgerà suo malgrado svariati settori dal punto di vista ambientale, sociale, economico, così come indicato dalle stesse linee guida inerenti la V.I.A. del Ministero dell'Ambiente.

5) Violazione del principio di precauzione

Le evidenziazioni appena riportate impongono il richiamo al PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, principio menzionato dal diritto primario tra quelli su cui poggia la politica UE in materia ambientale [cfr. art. 191 paragrafo 2 TFUE], principio che opera come parametro comportamentale di riferimento in tutte le circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto. Il documento di riferimento sul tema è la comunicazione della Commissione sul principio di precauzione del febbraio 2000. Giova evidenziare che il principio di precauzione è criterio immanente della procedura VIA: lo si deduce dal testo del comma 5 dell'art. 20 del DGIs. 152/2006: “Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28”. E' appena il caso di far notare che in questa sede si paventa un rischio concreto per l'ambiente, ossia per ciò che circonda l'uomo e quindi per la salute ed il benessere dello stesso: nella richiamata comunicazione la Commissione riafferma che conformemente alla giurisprudenza della Corte, le esigenze collegate alla protezione della salute pubblica dovrebbero vedersi riconoscere un carattere preponderante rispetto alle considerazioni economiche. Del resto è notorio che il principio precauzionale è chiamato ad operare proprio in situazioni in cui il verificarsi di effetti nocivi indesiderati sia qualificabile esclusivamente in termini di probabilità e non di certezza. Prima di procedere oltre giova ribadire che in base al diritto della UE quello in argomento è un principio di applicazione generale, che deve essere preso in considerazione particolarmente nei settori della protezione dell'ambiente e della salute umana, vegetale ed animale. Esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità. In ossequio a tale impostazione preliminare grava sui responsabili politici l'onere di ottenere, utilizzando un approccio strutturato, una valutazione scientifica del rischio per l'ambiente o la salute quanto più possibile oggettiva e completa al fine di selezionare il tipo di azione più adeguato. Ciò al fine di evidenziare i dati disponibili, le lacune nella conoscenza e le incertezze scientifiche. L'attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare appunto con una valutazione scientifica, identificando ove possibile in ciascuna fase il grado

¹ Progetto Definitivo Istanza di Permesso di Ricerca La Cerasa pg. 40

d'incertezza scientifica. L'applicazione del criterio della precauzione implica la gestione del rischio, che poggia sui seguenti passaggi:

- a) proporzionalità = le misure previste devono consentire di raggiungere il livello di protezione adeguato;
- b) non discriminazione = siffatto criterio comporta che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate in modo uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato;
- c) coerenza = le misure dovrebbero essere coerenti con quelle già adottate in situazioni analoghe o utilizzando approcci analoghi;
- d) esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dalla mancanza di azione = occorrerebbe stabilire un confronto tra le conseguenze positive o negative più probabili dell'azione prevista e quelle dell'inazione in termini di costi globali per la Comunità, sia a breve che a lungo termine. Le misure previste dovrebbero essere in grado di arrecare un beneficio globale in materia di riduzione del rischio ad un livello accettabile. L'esame dei vantaggi e degli oneri non può ridursi soltanto ad un'analisi economica costi/benefici. Tale analisi è più vasta nella sua portata e comprende considerazioni non economiche;
- e) esame dell'evoluzione scientifica.
- f) onere della prova = spetta alle imprese realizzare i lavori scientifici necessari per la valutazione del rischio.

Orbene, non v'è chi non veda come nel caso di specie nessuna delle prescrizioni contenute nella richiamata comunicazione della Commissione UE sia stata rispettata.

6. Conclusioni

Nei documenti non c'è alcuna analisi metodologica, quantitativa, **analitica o sintetica che possa essere oggetto di critica** (costruttiva o distruttiva che sia), spesso è una semplice raccolta di informazioni generali somiglianti più ad un mero esercizio didattico, che ad una esposizione di un progetto sottoposto a V.I.A., una procedura richiesta allo scopo **di valutare**, se determinati progetti di opere o impianti possono avere un impatto **significativo sull'ambiente**. Informazioni scollegate con la funzione primaria di riferimento in merito al reale impatto su determinate matrici, o aree a qualsiasi titolo protette e non.

Possiamo comprendere le motivazioni utilitaristiche della proponente, ma non possiamo accettarle poiché riteniamo che esse non siano conformi alle leggi vigenti. Una illustrazione siffatta, il cui solo intento è quello di superare codesto subprocedimento all'interno del procedimento unico, in maniera superficiale e con il minor costo, ai soli fini di ottenere il titolo minerario. La scrivente associazione è di fatto impossibilitata a produrre dettagliate osservazioni di merito, per manifesta assenza di elementi congrui da valutare; non riusciamo a capire come la proponente possa fare un programma di prospezione seppure con il metodo sismico passivo, prima ancora di aver acquisto e quindi riprocessato i dati geofisici esistenti, tanto più che essa stessa lo scrive quando spiega le fasi del programma lavori: ... "acquisto e riprocessamento di dati geofisici esistenti e posizionamento di sensori per l'acquisizione di sismica passiva". Ciò detto, ricordiamo che le caratteristiche della intera area sono di per se ostative a qualsiasi fase delle attività, in specie quelle di ricerca con perforazione pozzo e quelle che comportano la produzione di idrocarburi vera e propria. Anche se le

fasi -Ricerca e Produzione- non sono oggi contemplate, crediamo sinceramente, sia meglio per tutti, anche per la stessa proponente, evitare un proseguo, come le stesse linee guida V.I.A.² indicano nel “Criteri di Verifica Preventiva”.

L’ Istanze di Permesso di ricerca della Shell – Monte Cavallo - è pertanto da respingere per l’elevato rapporto negativo rischi/benefici, per l’inusitata concentrazione di attività estrattive nella regione Basilicata, per l’incompatibilità con la vocazione e la volontà del territorio ribadite sia dalla posizione critica dei comuni e dei cittadini, in base alla Convenzione di Aarhus, che dalla presenza di vaste aree protette, aeree geologicamente fragili, aree con sistemi acquiferi importantissimi, come evidenziato nella relazione in critica ai progetti del docente Franco Ortolani che risulta già essere stata depositata presso codesta commissione di valutazione e che si condivide appieno. Il progetto deve essere rigettato poiché irrecepibile, come più volte evidenziato: è difficile solo riuscire a capire il perché debba essere sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale, un progetto privo di elementi da valutare, se non una serie infinita di rimandi a partire dalle acquisizioni di dati, o dagli elementi di fatto ostativi che si evincono anche dalla descrizione bibliografica delle aree in questione fatte dalla proponente stessa.

² Line Guida V.I.A, Parte Generale - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -